



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 31

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)**

INTERROGAZIONI

90<sup>a</sup> seduta (antimeridiana): mercoledì 8 ottobre 2014

Presidenza del presidente LATORRE

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 6, 8
ALFANO, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> .....	3, 6
* DI BIAGIO (PI) .....	4
PICCOLI (FI-PdL XVII) .....	7
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) .....	9

---

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00758, presentata dal senatore Di Biagio.

ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, la ringrazio per l'autorevole attività per permettere questa risposta. Finalmente la Presidenza del Consiglio ci ha fornito gli elementi richiesti, che mi sento di far ascoltare alla Commissione e all'interrogante.

In merito all'interrogazione in oggetto, concernente l'estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si fa presente che la tematica è da tempo all'attenzione delle diverse amministrazioni coinvolte e che, già dal maggio 2009, si è insediato in merito un tavolo tecnico di coordinamento. Nel settembre 2012 la presidenza del tavolo tecnico è stata assegnata al commissario per il coordinamento delle iniziative per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Come ricordato dallo stesso senatore Di Biagio, l'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il relativo regolamento di attuazione, il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, sono stati concepiti con il preciso scopo di estendere progressivamente i benefici concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle altre categorie di vittime del dovere, individuate nei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1980, n. 466, e negli altri dipendenti pubblici deceduti o feriti nel contesto di precise evenienze. Ho voluto puntualizzare che ciò deve avvenire progressivamente. Allo stato, per la completa equiparazione tra le due categorie di vittime, sono da regolarizzare la maggior parte dei benefici di carattere pensionistico-previdenziale e il riadeguamento di altri benefici di natura economica.

Nel dettaglio, per il conseguimento della predetta equiparazione, le provvidenze tuttora mancanti sono quelle di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, e all'articolo 7 della legge n. 206 del 2004. Sono inoltre da adeguare l'importo dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge n. 407 del 1998, come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003. Nel quadro dei lavori del suddetto tavolo tecnico, il commissario ha provveduto ad aggiornare le proie-

zioni di spesa a suo tempo predisposte dall'INPS, includendovi anche quelle relative ai due nuovi benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo per effetto della legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 494 e 495). Tali proiezioni di spesa prevedono oneri finanziari significativi, poiché il fabbisogno complessivo per l'operazione di perequazione è stato stimato in circa 690 milioni di euro nell'arco del decennio 2014-2023.

Al riguardo, si precisa che il processo di perequazione si inserisce in un'ottica di gradualità, come espressamente previsto dalle disposizioni della legge n. 266 del 2005 (articolo 1, commi 562 e seguenti) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 (articolo 4, comma 2), che vincolano ogni progressiva estensione dei benefici a una nuova autorizzazione di spesa. Quindi è l'autorizzazione di spesa che condiziona il piano di equiparazione. Sarà cura del Governo e delle amministrazioni preposte individuare la relativa copertura finanziaria, necessaria per completare il processo di equiparazione economica delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

DI BIAGIO (*PI*). Signor Presidente, ci terrei anzitutto a ringraziarla, perché anche grazie a lei oggi abbiamo potuto ricevere questa risposta dal Governo. Ovviamente si tratta di un risposta che mi soddisfa solo in parte, volendo essere oggettivamente propositivi, anche perché a mio parere non si possono patteggiare i diritti per questioni di spesa.

La ringrazio comunque per la sua replica, signor Sottosegretario, che finalmente rappresenta la posizione del Governo sulla questione delle vittime del dovere, già oggetto di molti atti di sindacato ispettivo e impegni rivolti al Governo, proprio per il carattere complesso della disciplina ad essa inerente, per la cui attuazione – lo ricordo – fu avviato un tavolo tecnico nel 2009, a seguito delle sollecitazioni delle associazioni di vittime del dovere e con la stretta collaborazione delle amministrazioni competenti (segnale, a mio parere, di una volontà condivisa di rettificare la disciplina).

Ma il tavolo tecnico, pur essendo operativo dal 2009, è fermo al settembre 2012. Si fatica a comprendere come un riconoscimento meritorio stenti ancora ad essere chiarito, soprattutto quando tale riconoscimento è esplicitamente disciplinato dalla legge. Devo purtroppo osservare che la problematica non sembra ricevere la dovuta considerazione e – mi dispiace dirlo – l'*iter* di questo mio atto di sindacato ispettivo ci dà una triste conferma di quanto, in questi anni, l'attenzione al tema sia andata irresponsabilmente scemando.

Dopo diverse settimane in cui l'interrogazione veniva rimandata, si è profilata, in via ufficiosa, l'ipotesi che le questioni in oggetto non fossero di competenza del Ministero della difesa; una valutazione che meritava di essere chiarita nella sua sede propria, ossia la replica all'interrogazione stessa. Per questo ho preteso che un referente del Ministero della difesa intervenisse in Commissione, evidenziando le reali competenze e quale Dicastero fosse eventualmente da interessare. Ma, anche una volta segna-

lata l'estraneità della Difesa, si è ripetuto l'*iter* poco comprensibile di convocazione e sconvocazione dell'interrogazione, su una problematica che invece meriterebbe la giusta valorizzazione attraverso una ripresa dei lavori del tavolo tecnico e un'accelerazione dell'armonizzazione normativa.

Il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è stato introdotto per la prima volta dalla legge n. 266 del 2005. Ma nei fatti resta espressione di una volontà inattuata, che in quanto tale pecca di illegittimità. E noi non possiamo permettere che l'illegittimità venga continuamente alimentata.

Durante i lavori del tavolo tecnico è emersa – lo ricordo – anche l'esigenza di un riordino organico della complessa normativa vigente attraverso la definizione di un testo unico in materia di vittime, per assicurare alle amministrazioni e ai beneficiari chiarezza normativa e semplicità nelle procedure. Ma, in assenza di una specifica delega al Governo (tenendo conto che quella originaria del 2005 è ampiamente scaduta), sembra impossibile riprendere le redini del lavoro finora svolto. Tutto questo determina una disparità di trattamento tra due categorie di vittime, che non può essere giustificabile dal punto di vista giuridico né da quello etico.

Tali disparità coinvolgono il personale di una stessa amministrazione che, allo stesso modo, ha sacrificato la propria vita o la propria integrità fisica nell'adempimento del servizio. Essi sono però destinatari di trattamenti differenziati, a seconda del riconoscimento quale vittima del dovere ovvero vittima del terrorismo. Si tratta di una «categorizzazione» dello scenario operativo entro il quale si consuma un determinato sacrificio che risponde a parametri poco comprensibili, creando vuoti normativi e anomalie che, negli anni, hanno legittimato contenziosi e malumori e che, a questo punto di consapevolezza da parte dell'amministrazione, non possiamo più permetterci di assecondare.

Ricordo anche l'approvazione di un ordine del giorno a mia prima firma il 27 febbraio scorso, nell'ambito del decreto di proroga delle missioni internazionali, con l'impegno ad introdurre «una previsione normativa atta a risolvere l'attuale disparità di trattamento fra le varie categorie di vittime». Un impegno chiaro e puntuale a cui – mi sembra – non ha fatto seguito alcuna ipotesi di intervento da parte del Governo. Considerata la volontà espressa in quella sede, ritengo sia fondamentale procedere con una delega che consenta di rettificare pienamente la normativa; e di questo posso farmi portavoce io stesso in sede parlamentare. Ma serve una precisa prospettiva progettuale del Governo, che non vanifichi quanto finora fatto e soprattutto non comprometta gli impegni delicati assunti finora.

In conclusione, mi dichiaro parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01117, presentata dal senatore Piccoli.

ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Nell'ultimo decennio, grazie al progresso tecnologico, si sono registrati notevoli passi avanti nelle tecniche di previsione meteorologica, attraverso lo sviluppo di modelli numerici di previsione, e l'affidabilità dei servizi meteorologici è quindi in notevolmente miglioramento. Si tratta tuttavia di previsioni, in quanto tali soggette a margini di errore dovuti alla natura dinamica dei fenomeni atmosferici.

Fatta questa premessa, va ricordato che il Servizio meteorologico dell'Aeronautica, cui compete l'alta direzione tecnica, operativa e di controllo dell'intero servizio meteorologico nazionale, ha la responsabilità di operare affinché sia i cittadini sia le utenze strutturate ricevano un'informazione responsabile e di qualità, garantendo la massima professionalità degli operatori e la qualità dei mezzi impiegati nelle previsioni ed operando in un contesto che sancisca l'autorità e unicità dell'informazione da essi prodotta. Da oltre 70 anni la Forza armata fornisce previsioni meteorologiche a copertura nazionale ed opera secondo gli *standard* indicati dall'Organizzazione mondiale della meteorologia, agenzia dell'ONU di cui l'Italia è membro sin dalla sua nascita nella metà del secolo scorso.

Il modello previsionale adottato è quello dell'organizzazione europea *European Centre for Medium-Range Weather Forecasts* (ECMWF), costituita negli anni '80 per realizzare previsioni meteo numeriche su scala planetaria. Viene inoltre impiegato un modello sviluppato nell'ambito del consorzio europeo *Consortium for Small-scale Modeling* (COSMO), per avere le migliori previsioni numeriche operative ad alta risoluzione spaziale (circa 3 km) sino a 72 ore. Tale informazione numerica viene attentamente analizzata e valutata dagli esperti previsori del Servizio meteo dell'Aeronautica prima di formulare le previsioni e gli avvisi diffusi al pubblico. L'analisi di tali dati richiede che il meteorologo sia in possesso di una preparazione professionale conforme agli *standard* internazionali e, in tal senso, la Forza armata cura la preparazione dei previsori secondo lo *standard* di «*meteorologist*» previsto dall'Organizzazione mondiale della meteorologia.

Pertanto, pur condividendo quanto rappresentato dal senatore interrogante in merito all'opportunità di coniugare la migliore correttezza possibile delle previsioni meteorologiche con l'efficace comunicazione al pubblico e alle utenze strutturate, è possibile affermare che l'invocato codice di autocondotta viene puntualmente applicato nell'ambito del servizio meteo dell'Aeronautica militare che svolge, al tempo stesso, attività istituzionali di supporto alla difesa e sicurezza del Paese e di informazione meteorologica per la comunità. La verifica della qualità delle previsioni meteo viene quotidianamente condotta in modo analitico, esaminando sia gli strumenti sia i metodi previsionali. Si assicura così un servizio competente e responsabile, a salvaguardia dell'incolumità pubblica, dei beni e delle attività economiche.

Per quanto concerne, invece, la meteorologia cosiddetta «pubblica», diverse Regioni, tra cui il Veneto, hanno realizzato servizi meteorologici che agiscono in piena autonomia per il rilascio delle previsioni del tempo. In tale ambito, la Difesa si è resa disponibile a contribuire, quale unica componente statale a copertura nazionale, alla realizzazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito, per la cui attuazione, prevista dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile», è in corso una delicata e complessa attività di esame e approfondimento tra le autorità statali e regionali operanti nel settore. Questa però è una nostra iniziativa e non rientra nell'attività delle Regioni.

Un elemento di regolamentazione nel settore privato potrà discendere infine dall'attuazione delle leggi n. 4 e n. 13 del 2013, che disciplinano la certificazione delle professioni non ordinate, quale appunto quella del meteorologo, in modo da armonizzare il comparto agli *standard* professionali internazionali già in possesso presso la Forza armata di riferimento.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ringrazio per la tempestività della risposta alla mia interrogazione ma è l'unica cosa di cui mi ritengo soddisfatto e per la quale ringrazio.

In realtà nella mia interrogazione avevo posto l'accento non tanto sulla scientificità delle previsioni quanto sull'uso delle stesse. Esiste infatti un problema di fondo. Non vorrei che arrivassimo ad interpretare, in questo Paese, un modello non previsionale bensì economico per il quale chi più ha in termini economici più condiziona la comunicazione e quindi più attrae, nel caso del turismo, l'attività economica. È questo il tema di fondo. L'autoregolamentazione di cui parlavo e per la quale proponevo un approfondimento è relativa proprio a questo. Noi non possiamo immaginare di rilanciare il turismo nell'intero ambito nazionale – e continuiamo a dirlo tanto che lo si ripete anche nello stesso documento di programmazione – mentre vanifichiamo la comunicazione e non la rendiamo uniforme nei vari territori.

Faccio un esempio banalissimo relativo al Veneto (lei sa che sono Veneto e tra l'altro lo si capiva benissimo dall'interrogazione): quando sul litorale Veneto e friulano risulta esserci una nuvoletta, in Croazia, dove il clima è identico, la nuvoletta non c'è. È evidente che chi prenota una vacanza di due o tre giorni – ed oggi il turismo è strutturato in questo modo – e sceglie via Internet, sceglie ovviamente il luogo dove compare il sole. Che poi sia una bufala, permettetemi questo termine di sintesi, è un dato. Oppure, per quanto riguarda la montagna, è noto che il clima montano sia caratterizzato da pioggerelle leggere e quant'altro.

Dovremmo darci una modalità di regolamentazione uniforme. L'obiettivo della mia interrogazione, dunque, era sollecitare il Governo in questa direzione. È necessario comunicare in modo efficace, altrimenti si rischia che chi ha i soldi per gestire la comunicazione condiziona anche le comunicazioni in ordine alla meteorologia e ottiene risultati e pazienza per tutti gli altri. Lo scopo dello Stato, però, è fornire alcune indicazioni ai

vari siti, considerata la proliferazione di fonti di informazione, che permettano di promuovere il turismo nell'intero territorio nazionale.

Ringrazio il Sottosegretario per la risposta ma mi dichiaro insoddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 9,20.*



ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

DI BIAGIO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

l'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha enunciato per la prima volta il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, apprestando un'apposita autorizzazione di spesa per dare l'avvio alla concreta attuazione del principio stesso;

è stato, quindi, emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, con il quale sono stati disciplinati i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, ed è stato, pertanto, individuato un primo gruppo di provvidenze da attribuire loro;

il processo di equiparazione è proseguito nel tempo con ulteriori, specifiche disposizioni legislative che hanno disposto la diretta estensione di aggiuntivi, singoli benefici (articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159; articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

ancora oggi, tuttavia, il principio enunciato dal legislatore nel 2005 è rimasto ancora in parte inattuato, determinando il permanere di una disparità di trattamento tra le due categorie di vittime, non più ora giustificabile dal punto di vista giuridico né, da sempre, sul piano etico;

tali discrasie risultano, ad esempio, evidenti tra i superstiti del personale appartenente alle forze armate, deceduto nell'ambito della stessa missione militare all'estero, destinatario però di trattamenti significativamente differenziati in ragione del riconoscimento quale vittima del dovere ovvero vittima del terrorismo o, addirittura, quale vittima del servizio ai sensi degli articoli 1895 e 1896 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto la specificità delle funzioni istituzionali affidate alle forze armate in tali contesti, caratterizzati da situazioni di crisi o instabilità che compromettono le condizioni essenziali di convivenza o mettono a rischio la sicurezza internazionale, sono assai differenziate e, mancando una normativa che sancisca l'identico trattamento per gli eventi luttuosi accaduti nei teatri operativi, spesso devono essere ricondotte alle diverse, non confluenti fattispecie di cui alle varie disposizioni in materia di vittime;

è recentemente intervenuta in materia di benefici alle vittime del terrorismo anche la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), il cui articolo 1, comma 494, prevede dal 1° gennaio 2014 il riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di un'invalidità

permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili di cui alla legge n. 206 del 2004 nonché all'assegno vitalizio, non reversibile, di 500 euro di cui alla legge n. 407 del 1998;

la concessione dell'importante riconoscimento operato con la legge di stabilità 2014 suscita piena condivisione ma rende indifferibile superare la differenza di trattamento tra vittime del dovere, del terrorismo e del servizio cui attualmente è sottoposto il personale di una stessa amministrazione che, allo stesso modo, ha sacrificato la propria vita o la propria integrità fisica nell'adempimento del servizio, nell'espletamento cioè di un'attività connessa ai precipui compiti istituzionali e volta a garantire la sicurezza, la giustizia e la legalità, con particolare riferimento agli appartenenti alle forze armate, e ai loro familiari, deceduti o rimasti gravemente invalidi nel corso di missioni internazionali;

la materia ha, comprensibilmente, una forte valenza per la coesione morale del personale impiegato in attività in genere ad alto livello di rischio e presenta anche criticità sul piano del contenzioso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per quanto di competenza al fine di introdurre nella prossima legge di stabilità, previa rapida conclusione dello studio già avviato da tempo per la quantificazione del relativo onere economico, di una previsione atta a risolvere l'attuale disparità di trattamento tra le varie categorie di vittime e che concluda il processo di completa equiparazione delle vittime del dovere e loro equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, garantendo a tutti gli stessi benefici, con particolare riguardo al personale deceduto o rimasto permanentemente invalido nel corso delle missioni militari all'estero.

(3-00758)

PICCOLI. – *Ai Ministri della difesa e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

le previsioni meteorologiche possono essere valutate in termini di «qualità intrinseca», che si misura con la loro «rispondenza» ai dati che poi si osserveranno, ma anche di «valore», cioè per la loro capacità di supportare chi le utilizza per operare delle decisioni;

oggi giorno le previsioni meteorologiche vengono usate dai *policy-maker*, ad esempio per la salvaguardia delle popolazioni e dei loro beni da calamità naturali, per la tutela dell'ambiente e del territorio, nei settori dell'industria, del turismo, dell'agricoltura e dei trasporti;

la sempre più vasta divulgazione delle previsioni meteorologiche pone la questione dell'attendibilità scientifica dei risultati offerti e della professionalità di chi li propone. Infatti la tecnologia informatica nel fornire importanti ed utili strumenti di previsione a volte rischia di far passare in secondo piano, o sostituire, le competenze professionali necessarie, ovvero se la vasta offerta di servizi meteo rispetti sempre, nella sostanza,

*standard* tecnico-scientifici di qualità elevata oppure, al contrario, non rappresenti solo un prodotto di intrattenimento;

da quanto si riscontra quotidianamente sui siti *web*, in televisione o sui giornali appare evidente che tutti provvedono a diffondere cartine, grafici e avvisi meteo;

specialmente nel settore turistico ed alberghiero le previsioni meteorologiche errate, o parziali, producono considerevoli danni economici;

nel Veneto, ad esempio, previsioni meteorologiche non precise hanno provocato una diminuzione di prenotazioni nelle strutture ricettive di importanti località turistiche la cui economia si basa essenzialmente sul patrimonio naturale e la sua valorizzazione (escursioni, percorsi ciclabili, attività sportive all'aperto). In particolare nel bellunese il presidente della Federalberghi dolomitica ha fatto notare come la presenza di nuvole nel territorio di Belluno e sulle sue montagne venga letta dai servizi meteo come fenomeno di maltempo quotidiano e non di variabilità tipica di tutte le zone montane,

si chiede di sapere se, pur riconoscendo che nelle previsioni meteorologiche margini di errore sono ammissibili, il Ministro in indirizzo non intenda promuovere un codice di autocondotta per gli operatori prevedendo l'applicazione di sanzioni per coloro che diffondono notizie meteorologiche difformi dalla realtà.

(3-01117)

